



Protocollo: 4737/RU

Rif.:

All.:

Direzione Interprovinciale di Bolzano e  
Trento  
Ufficio Dogane Trento  
Sezione Tributi, Urp, Antifrode e Controlli

Trento, 25 febbraio 2020

Alla Società Tessilquattro S.p.A.  
Via Linfano, 9  
38062 Arco (TN)  
[pec.tessilquattro@tessilquattro.legalmail.it](mailto:pec.tessilquattro@tessilquattro.legalmail.it)

Alla SOT "Trento/Roncafort"  
via mail

Alla Società Errek Trento Srl - CAD  
[errek@pec.errek.it](mailto:errek@pec.errek.it)

e, p.c.

Al Reparto Verifiche Doganali  
via mail

Alle Direzioni Tutte  
Regionali/Interregionali  
Interprovinciale di BZ e TN  
via mail

Alla Direzione Dogane  
Ufficio Origine e Valore  
[dir.dogane.origine@adm.gov.it](mailto:dir.dogane.origine@adm.gov.it)

Comando Provinciale Guardia di  
Finanza di TRENTO  
[tn1330000p@pec.gdf.it](mailto:tn1330000p@pec.gdf.it)

**OGGETTO:** Società **Tessilquattro S.p.A.** – C.F. e P.I. 00345960223, Via  
Linfano, 9 – 38062 Arco (TN).

**Status di "esportatore autorizzato" ai fini del rilascio della  
dichiarazione su fattura – Autorizzazione n.  
"IT/017/TN/20".**

**VISTA** l'istanza, prot. n. 1389/RU del 17/01/2020, qui trasmessa per il tramite del CAD Errek Trento Srl, in nome e per conto della Società Tessilquattro Spa., tesa ad ottenere la concessione dello *status* di esportatore autorizzato e, in quanto tale, poter attestare l'origine direttamente, mediante dichiarazione su fattura, per le operazioni di esportazione delle merci destinate in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Israele, Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Isole Faer Oer, Bosnia - Erzegovina, Macedonia, Ceuta and Melilla, Paesi di oltremare, Turchia, Andorra, ACP, Territori occupati, Messico, Rep. Sud Africa, Cile, Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo, Rep. Sud Africa e Ucraina per i seguenti codici N.C.:

- **N.C. 54023200** Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex;
- **N.C. 54023400** Filati testurizzati di polipropilene;
- **N.C. 54023100** Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex;
- **N.C. 54024500** altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro altri, di nylon o di altre poliammidi;
- **N.C. 54023300** Filati testurizzati di poliesteri;
- **N.C. 39081000** Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10) o -6,12.

con l'impegno di:

1. Osservare gli obblighi previsti dagli Accordi, in particolare ad apporre la dicitura della dichiarazione di origine resa in conformità ai testi previsti negli Allegati dei Protocolli di origine;
2. Indicare sulla relativa dichiarazione di esportazione, nel riquadro 44 del DAU, che l'origine è stata attestata sulla fattura (o su altro documento equivalente);
3. Assumersi la responsabilità di comunicare a questo Ufficio delle Dogane ogni eventuale variazione che dovesse intervenire a modifica delle condizioni di base che hanno consentito il rilascio della presente autorizzazione;

4. Conservare per un periodo di tre anni (cinque nel caso della Repubblica di Corea) una copia della bolletta doganale di esportazione unitamente alla copia della fattura corredata di tutta la documentazione idonea a provare l'origine delle merci in relazione al relativo Accordo;

**VISTA** la visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento dalla quale risulta il seguente oggetto sociale della Società: *“preparazione e filatura di fibre tessili” (cod. attività 131000)*;

**VISTO** il processo verbale del 31/01/2020, qui trasmesso dal Reparto Verifiche Doganali di questo Ufficio con nota prot. 3208/RU del 04/02/2020, con il quale i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Trento hanno accertato, in occasione di apposito sopralluogo, l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative per ottenere la qualifica di “esportatore autorizzato”, poiché:

- le merci oggetto dell'attività svolta da codesta Società sono di produzione nazionale al 100%;
- conosce le regole di origine applicabili ed è in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine;
- è in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci esportate;
- è in grado di fornire sufficienti garanzie sul carattere originario delle merci relative alle attività passate e presenti in tema di esportazioni;
- non sono emerse anomalie né irregolarità nella tenuta della contabilità-materie;
- **il principio della frequenza è rispettato solo per la Serbia.**

**VISTA** la Decisione del Consiglio del 14 aprile 2011 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, per la definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GUCE n. L 54/1 del 26/02/2013) a cui aderisce la **Serbia**;

**VISTO** l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e **la Repubblica di Corea**, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, ratificato in Italia con legge 4 agosto 2015, n. 138, nonché la decisione del Consiglio UE

adottata in data 1° ottobre 2015 relativa alla conclusione del suddetto Accordo di libero scambio a seguito della sua avvenuta ratifica da parte di tutti gli Stati membri e che ora è pertanto definitivamente e pienamente operativo (GUCE n. L 127 del 14/05/2011);

**CONSIDERATO** che nel caso dell'Accordo UE-Corea lo status è concesso indipendentemente dal valore dei prodotti esportati e, a differenza di altri accordi, anche in assenza del requisito della «frequenza» delle esportazioni;

**VISTA** la circolare n. 227/D della ex Direzione Centrale dei Servizi Doganali, prot. n. 5344/IV del 7.12.2000, recante disposizioni in materia di procedura per il rilascio delle autorizzazioni al riconoscimento dello status di "esportatore autorizzato";

**VISTA** la circolare 45/D del 05/7/02 inerente le modalità di applicazione del Reg. CE n. 1207/2001 del Consiglio;

**VISTA** la circolare n. 54/D del 01/10/2004 che fornisce chiarimenti sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione dello status di "esportatore autorizzato";

**VISTO** il Reg. UE n. 952/2013 che istituisce il nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU), in particolare l'articolo 64, il Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015 che integra il CDU, in particolare l'articolo 39 nonché il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizione del CDU, in particolare le norme relative su rilascio e compilazione delle prove di origine (artt. da 61 a 67);

**VISTA** la circolare n. 8/D del 19/04/2016 recante disposizioni e istruzioni procedurali sul nuovo Codice Doganale dell'Unione;

**VISTO** il Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane pubblicato in data 18/12/2008 sul sito internet dell'Agenzia ed in vigore dal giorno successivo, così come aggiornato dal Regolamento prot. n. 18612/RI del 01/07/2010, che demanda all'Ufficio delle Dogane la competenza per la concessione dello status di "esportatore autorizzato" ai fini dell'apposizione delle attestazioni di origine su fattura;

**SI CONFERISCE**

alla Società Tessilquattro Spa – P.I. 00345960223, lo “status di esportatore autorizzato” per il rilascio della prova di origine mediante dichiarazione su fattura negli scambi con la Serbia e la Corea del Sud nel rispetto dei suddetti Accordi.

Alla presente autorizzazione viene attribuito il numero:

**“IT/017/TN/20”**

Codesta Società è pertanto autorizzata al rilascio delle prove di origine **mediante dichiarazione su fattura**, nell’ambito degli accordi sopra richiamati, senza limite di valore e limitatamente alle merci rientranti nella seguente voce doganale:

- **N.C. 54023200** Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex;
- **N.C. 54023400** Filati testurizzati di polipropilene;
- **N.C. 54023100** Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex;
- **N.C. 54024500** altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro altri, di nylon o di altre poliammidi;
- **N.C. 54023300** Filati testurizzati di poliesteri;
- **N.C. 39081000** Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10) o -6,12.

Gli eventuali prodotti non aventi carattere comunitario, all’atto della fatturazione dovranno essere tenuti debitamente distinti da quelli aventi carattere originario nell’ambito del regime preferenziale.

Sulle fatture – nelle quali i prodotti saranno descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione, il testo, redatto a macchina o in stampatello, della **dichiarazione di origine** da apporre sarà il seguente (testo conforme al protocollo):

*“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. “IT/017/TN/20”) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale....<sup>1</sup>”.*

In luogo dei puntini sospensivi sarà indicata a seconda dei casi, l’origine dei prodotti, oltre a data e luogo del rilascio.

---

<sup>1</sup> Indicare obbligatoriamente l’origine dei prodotti (ad es. “IT” per Italia).

Sulle relative bollette di esportazione sarà indicato, nel riquadro 44, che l'origine è stata attestata sulla fattura o altro documento consentito, precisandone numero e data.

Le persone abilitate ad apporre la firma in calce - manoscritta ed in originale sono:

- il Sig. Sergio Calliari;
- la Sig.ra Tiziana Maffei;
- il Sig. Fabio Boninsegna

i cui "specimen" di firma sono stati acquisiti agli atti della scrivente.

Codesta Società è dispensata dal firmare tali dichiarazioni, avendo, il **Sig. Sergio Calliari**, assunto formale impegno ad accettare la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Si rammenta che codesta Società ha l'obbligo di:

- essere in grado di comprovare, in qualsiasi momento il carattere originario della merce da esportare mediante la presentazione di tutti i documenti giustificativi dell'origine e della contabilità materie;
- specificare in fattura, nel caso di esportazione di prodotti di origine diversa da quella preferenziale, l'origine non preferenziale degli stessi;
- descrivere i prodotti in fattura in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
- rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali possieda, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari;
- assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o uso improprio della presente autorizzazione;
- assumersi la responsabilità di essere a conoscenza delle regole di origine per soddisfare la normativa in materia;
- conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di **almeno tre anni (cinque anni per la Repubblica di Corea, giusto art. 23 dell'ASL UE-Corea)** a partire dalla data della dichiarazione;

- presentare, in qualsiasi momento, agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane, ogni elemento di prova richiesto ed accettare di essere controllata in qualsiasi momento dalle stesse autorità doganali.

Qualunque particolare situazione non contemplata nella presente autorizzazione dovrà essere segnalata allo scrivente Ufficio che provvederà a fornire istruzioni integrative in merito.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso per via gerarchica alla Direzione Interprovinciale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bolzano e Trento – Via Vannetti, n. 13, 38122 Trento (TN) – entro il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento, ovvero è possibile proporre direttamente ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige (T.A.R.), sezione di Trento, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1043 del 6/12/1971.

In caso di definitività dell'atto, in alternativa all'impugnazione giurisdizionale al T.A.R. del Trentino Alto Adige, è altresì possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti e si resta a disposizione per l'eventuale integrazione dell'autorizzazione in parola qualora il requisito della frequenza possa ritenersi soddisfatto per ulteriori Paesi verso cui codesta Società esporta.

*il Capo Sezione Tributi, Urp, Antifrode e Controlli  
titolare della posizione organizzativa  
Emiddio TORRE  
firmato digitalmente*

*Unità organizzativa responsabile: Sezione Tributi, Urp, Antifrode e Controlli  
E-mail: dogane.trento@adm.gov.it  
Responsabile del Procedimento  
Emiddio Torre  
Recapito telefonico: 0461/1914642*

*Reparto Regimi e Autorizzazioni Doganali  
Incaricato del procedimento  
Mattia Zorzon  
Recapito telefonico: 0461/1914619*